



1D 16800  
**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

1182/Q2

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 774 Atto del 2019

Importo € 1.071,72

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 26-03-19 Il Funzionario 18

DECRETO DIRIGENZIALE N. 89 /DA del 05 MAR 2019

**Oggetto:** Contenzioso Del Bono Rosario/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Salvatore De Pasquale

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso**

**Che** nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 2544/18, tra le parti Del Bono Rosario/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 2165 del 16/11/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 475,00 oltre interessi per € 1,72 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 500,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 595,00 da distrarsi al patrocinatore avv. Salvatore De Pasquale, come da conteggio inviato dall'avv. De Pasquale, per un totale complessivo di € 1.071,72;

**Vista** la nota prot. n° 63509 del 18 dicembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2019, sino al 31 aprile 2019;

**Visto** l'art. 43 del D. Lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.071,72 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 2165/18 del 16/11/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 476,72 a Del Bono Rosario, nato a Milazzo il 21/06/1975 c.f. DLBRSR75H21F206A tramite bonifico sul c/c IBAN IT47Q 07601 01600 000073 899072 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 595,00 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Salvatore De Pasquale nato a Milazzo l'1/04/1986 c.f. DPSSVT86D01F206I, tramite bonifico sul c/c IBAN IT08Q 02008 82370 000102 648736 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale  
ing. Salvatore Minaldi



**REPUBBLICA ITALIANA**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Messina, **Avv. PAOLO CURRO'**  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n°2544/18 Reg. Gen. decisa all'udienza del 16 Novembre 2018

**T R A**

**DEL BONO ROSARIO**, residente in Milazzo (C.F. DLBRSR75H21F206A) dom.to,  
rapp.to e difeso dall'Avv. **SALVATORE DE PASQUALE** con studio in Giammoro (ME), via Libertà, 40

**ATTORE**

**C O N T R O**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE** in persona del legale rapp.te p.t.,  
dom.to rapp.to e difeso dall' Avv. **ELIANA VINCI** con studio in Messina via Nino  
Bixio, 89 c/o Avv. **ALBERTO VERMIGLIO**

**CONVENUTO**

**OGGETTO: Risarcimento danni.**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 17.05.2018 per l'udienza del 11.07.2018 **DEL BONO ROSARIO**, conveniva in giudizio il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di questo ultimo per i danni riportati in seguito ad un sinistro verificatosi sull'autostrada A/20 direzione PA - ME. L'attore precisava che il giorno 08.02.2018 alle ore 16,00 circa mentre alla guida della propria autovettura **CHEVROLET CAPTIVA YG. DN455EA** percorreva l'autostrada A/20 in direzione PA - ME, giunto nei pressi del Casello Autostradale subiva gravi danni al proprio mezzo a causa di detriti e pietruzze, presumibilmente sollevatesi dal manto stradale che si presentava sdruciolevole e dissestato, che provocavano la scheggiatura del parabrezza... con conseguente lineamento dello stesso... a causa del sinistro l'autovettura riportava danni per un ammontare complessivo di Euro 375,00 .. nonché Euro 150,00 per il fermo tecnico del veicolo “.



Messo in mora il Consorzio per le Autostrade Siciliane con raccomanda a.r. del 07.06.2018 rimaneva inadempiente. Si chiedeva pertanto, il risarcimento di tutti i danni.

Si costituiva il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del Legale rappresentante chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attore poiché infondata in fatto ed in diritto evidenziando la mancanza di prova dell'accaduto; la mancata riconducibilità del danno al sinistro; il caso fortuito; mancanza di nesso di causalità.

All'udienza 16.11.2018 la causa veniva decisa.

### **Motivi della decisione**

**La domanda di parte attrice è fondata e, viene pertanto, accolta.**

Il tema della controversia postula, preliminarmente, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti. Peraltro, va subito dato atto di come il titolo ed i limiti della responsabilità del Gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo, all'esito di variegati dibattiti e confronti dottrinari, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così luogo a pronunce della Suprema Corte contrastanti. L'odierno attore ha impostato tutta l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c.: in sostanza, hanno azionato nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che impone anzitutto di valutare se il fatto dedotto possa essere ricondotto alla figura evocata, dovendosi praticamente stabilire se, a fronte del "distacco di calcinacci dal soffitto di una galleria con danni ad un'autovettura", possa trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.

Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia - prevista dall'art. 2051 c.c. - in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività. In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia. Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle strade pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla

impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all'uso diretto da parte di un numero relevantissimo di utenti. Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al Gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa. Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Sicché, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Orbene, nel merito è stata pienamente dimostrata la dinamica del sinistro con la deposizione testimoniale resa dal teste **ISGRO' FRANCESCA**, che all'udienza del 19.10.2018 ha riferito: *".. Mentre procedevamo sull'autostrada direzione Palermo - Messina giunti in prossimità del casello di Villafranca a causa del manto stradale dissestato sentivo un rumore al parabrezza dell'auto su cui mi trovavo quale terzo trasportato, causato da un sassolino partito dal manto stradale. Non ricordo se davanti a me ci fossero altre autovetture. Il vetro si è immediatamente lineato dopo l'urto.... "*



Onde non vi è dubbio in ordine all'effettiva verifica del fatto così come allegato dall'attore. E di esso non può che rispondere il gestore della tratta in capo al quale sussiste uno specifico dovere di effettuare la manutenzione ordinaria di manto stradale e gallerie nonché di segnalare eventuali situazioni di pericolo, ponendovi sollecito riparo. In considerazione della natura del pericolo denunciato, spettava alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora lo stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa.

Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689/08) *"In tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio abbia natura contrattuale che quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada"*.

Alla luce di quanto detto sin ora si deve ritenere pienamente provato l'importo speso per le riparazioni, così come si desume dalla fattura prodotta in atti quantificata in Euro 375,00 oltre Euro 100,00 per fermo tecnico. A ciò dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal dì del sinistro sino alla corresponsione di quanto dovuto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** la domanda formulata **DEL BONO ROSARIO** e, per l'effetto **CONDANNA** il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del Legale rapp.te p. al pagamento nei confronti dello stesso della somma di € 375,00 per danni al mezzo; Euro 100,00 per fermo tecnico, oltre interessi legali dal dì del sinistro sino alla corresponsione di quanto dovuto;
- 2) **CONDANNA** **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del Legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attore che si liquidano in complessivi € 500,00 oltre 15% per spese generali IVA e CPA da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.

La sentenza è esecutiva come per legge.


Così deciso in Messina il 16.11.2018

Il Giudice di Pace

(Avv. Paolo Curro)

*[Firma]*  
PAOLO CURRO

Depositato in Canc. Trib.  
il 17.11.2018  
IL FUNZ. 10.11.2018



Messina            /            /             
20 DIC. 2018

*Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia Ilardo*

legalmente richiesti.  
A richiesta dell'Avv.<sup>to</sup> Solvetore De Pasquale  
nell'interesse di Se. Siero pudelisi cationis.

Messina 20 DIC. 2019

Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia Pardo

# Avv. Salvatore De Pasquale

C.F. DPS SVT 86D01F206I

P.IVA: 03450960830

Preg.mo  
**Avv. Eliana Vinci**  
Viale Teracati n. 31,  
96100 Siracusa

## NOTA SPESE

**OGGETTO : Sentenza n. 2165/2018**

**Del Bono Rosario/ Consorzio Autostrade Siciliane**

Spese Processuali liquidate	€ 500,00
Spese Generali (15%)	€ 75,00
Cassa Avvocati (4% )	€ 20,00

---

<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 595,00</b>
--------------------------	-----------------

Iva non presente ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015.


La presente non costituisce fattura che sarà emessa quietanzata alla data del pagamento.

**Coordinate Bancarie: Banca Unicredit – Filiale di Giammoro**

**IBAN: IT 08 Q 02008 82370 000102648736**

**Intestatario: Salvatore De Pasquale**





Scrivi qui il testo di ri [Intera cassetta postale](#)

[Opzioni](#) [Disconnetti](#)

**Posta**  
**Calendario**  
**Contatti**  
  
**Deleted Items (49)**  
**Drafts (20)**  
**Inbox (145)**  
**Junk E-Mail**  
**Sent Items (1)**  
  
Deleted Items (49) 
  
  
Eliana Vinci  
**GENNARO (4)**  
**MANGIONE (22)**  
**PASQUINELLI (13)**  
**Santo Spagnolo (157)**  
password  
  
Gestione delle cartelle...

Rispondi  
Rispondi a tutti  
Inoltra  

Chiudi

**SENTENZA CON DISTRAZIONE - catnew-18-2430 Del Bono Rosario**  
Diana Mangione - Sircus S.r.l. [dmangione@sircus.it]  
Il messaggio è stato inviato con priorità Alta.  
  
**Inviato:** lunedì 4 febbraio 2019 13:14  
**A:** ufficiosinistri@autostradesiciliane.it  
**Allegati:** [Rosario Del bono Carta ide~1.pdf \(289 KB\)](#); [Codice Fiscale Salvo De Pa~1.pdf \(207 KB\)](#); [Nota Spese Avv. Eliana Vin~1.pdf \(85 KB\)](#); [Codice Fiscale Salvo De Pa~2.pdf \(207 KB\)](#); [Sentenza Del Bono - Consor~1.pdf \(2 MB\)](#)  
  
Buongiorno,  
  
trasmetto documentazione per PAGAMENTO SINISTRO SU SENTENZA CON DISTRAZIONE SPESE LEGALI, affinché possiate procedere a disporre il relativo pagamento.  
  
Cordialmente  
  
Diana Mangione  
  
**Lercari**  
21018 1872  
SIRCUS  
  
Sircus S.r.l. Via Roma, 8A, 16121 Genova  
T | +390105446419 F | +390105446674 E | dmangione@sircus.it  
[www.gruppolercari.com](http://www.gruppolercari.com) | [www.sircus.it](http://www.sircus.it)



Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali. Ne è vietata la diffusione in qualunque modo. Qualora lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, la invitiamo a eliminarlo e non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione.

Information contained in this e-mail and any attachments are strictly confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the content to any other person, use it for any purpose, store or copy the information in any medium.

**Da:** Eliana Vinci [mailto:avv.elianavinci@gmail.com]

**Inviato:** lunedì 28 gennaio 2019 13:25

**A:** Diana Mangione - Sircus S.r.l.

**Oggetto:** catnew-18-2430 Del Bono Rosario

Cara Diana,  
invio copia della sentenza relativa alla causa in oggetto, nonché i conteggi e documenti dell'attore e del suo difensore. Secondo i miei calcoli all'attore spetterebbero € 350 + € 20,04 di interessi, oltre € 100 per fermo tecnico = € 370,04 in tutto.

L'iban dell'attore è il seguente:

**ROSARIO DEL BONO**  
**IBAN:** IT47Q0760101600000073899072

**POSTE ITALIANE.**

Cordiali saluti.

Eliana

---

Avv. Eliana Vinci

Viale Scala Greca n. 406/D - 96100 Siracusa